




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 6658 del 29-07-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma, 29 LUG. 2009

FM/bst

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei Dottori**  
**Commercialisti e degli Esperti contabili**  
**di REGGIO EMILIA**  
**Via Livatino, 3**  
**42100 Reggio Emilia - RE**

**Inviato a mezzo e-mail**

*Oggetto: PO 330 – 2009 – disciplinare - comunicazioni mediante servizio postale*

Facendo seguito alla Vostra richiesta di chiarimenti del 1 luglio 2009, pervenuta il 3 luglio u.s. ed avente ad oggetto il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare, si osserva quanto segue.

Qualora il destinatario delle comunicazioni previste dal Regolamento disciplinare non provveda al ritiro delle relative raccomandate - in qualunque fase del procedimento disciplinare - può applicarsi la Legge n. 890 del 20 novembre 1982, la quale disciplina le notificazioni di atti e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

In particolare, l'art. 8 comma 4 della Legge citata prevede che "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore".

Per maggiore chiarezza, si precisa che "la data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma", si riferisce alla raccomandata a.r. con la quale l'agente postale dà notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale, corredando l'avviso di tutte le indicazioni previste dal secondo comma dell'art. 8, con espresso invito a provvedere al ricevimento del piego mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

Per completezza infatti, si aggiunge che l'art. 8 della Legge citata prevede che, nel caso in cui l'agente postale non possa recapitare il piego per temporanea assenza del

destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna. Eseguito il deposito, l'agente postale provvede ad inviare al destinatario, con raccomandata a.r., l'avviso sopra riportato.

Si ritiene pertanto che, qualora l'incolpato non si presenti all'udienza dibattimentale a causa del mancato ritiro della raccomandata dell'Ordine, la notifica di quest'ultima debba ritenersi perfezionata allo spirare del termine sopra indicato.

La medesima regola vige in ogni fase del procedimento disciplinare.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente

Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', written in a cursive style.